



Spett.le Ditta

PROCEDURA NEGOZIATA CON MODALITA' TELEMATICA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'APPALTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI DIECI MESI.

Lettera di invito

Secondo quanto previsto dall'art. 216 comma 10, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in poi D.Lgs. 50/2016 o Codice), il Codice AUSA del Comune dei Scandicci, ex art. 33 ter DL. 179/2012 conv. L. 221/2012, è 0000176333.

CODICE CIG n. 770270593E, n. gara 7260979;

Codice CPV: **90911200-8**

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 358 del 29/11/2018 e della successiva determinazione di approvazione degli atti di gara del Dirigente del Settore 2 Servizi Amministrativi

ALLE ORE 10:00 DEL GIORNO XXXXXXXX 2019
o in altra data che sarà comunicata con preavviso dalla Stazione Appaltante e pubblicata nei “chiarimenti”

(DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ALLE ORE 12:00 DEL XXXXXX 2019).

nel Palazzo Comunale di Scandicci, Piazzale della Resistenza, dinanzi al sottoscritto o suo delegato, avrà luogo l'apertura della procedura aperta per l'appalto del servizio in oggetto.

ENTE APPALTANTE

Comune di Scandicci – Piazzale della Resistenza – 50018 Scandicci (FI)
<http://www.comune.scandicci.fi.it/> UO Economato, Gare e Contratti, Sport, TPL e Polizia Mortuaria tel. (+39)055/7591310 - Determinazione a Contrattare del Dirigente del Settore 2 Servizi amministrativi Dott. Simone Chiarelli.

La gara sarà svolta interamente con la piattaforma telematica di acquisizione START, messa a disposizione dalla Regione Toscana: <https://start.toscana.it> dov'è presente anche tutta la documentazione di gara.

Il presente atto è relativo all'appalto, mediante **procedura negoziata art. 36, comma 2, Lettera b) D.Lgs 50/2016**, dell'affidamento del servizio di pulizia e servizi accessori di alcuni immobili comunali per la durata di dieci mesi.



Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e aggiudicato con il criterio di cui all'art. 95, comma 3.

1. OGGETTO

Il presente atto disciplina la procedura per l'affidamento dell'appalto del servizio di pulizia e servizi accessori da computarsi a prestazione oraria (servizi logistici durante lo svolgimento dei funerali laici e dei matrimoni Castello Acciaiuolo, servizio di facchinaggio), come da prospetto sottostante:

plesso	destinazione	metri quadrati	servizio richiesto	ubicazione
Palazzo comunale	Uffici	6665	Pulizia	Piazza della Resistenza
Biblioteca	Scuola	2356	pulizia	Via Roma
Fabbrica dei Saperi	Uffici	1056	Pulizia e portierato	Piazza Matteotti
Bagni pubblici	Bagni pubblici	121	pulizia	Piazza Togliatti
Scuole materne (n° 3)	Scuola	976	pulizia	Via Makarenko Via Vivaldi Via Fanfani
Cantieri	Cantiere	275	pulizia	Via San Colombano Via San Antonio

2. IMPORTO E DURATA

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale è stimato in **€ 196.444,62 (euro centonovantaseiquattrocentoquarantaquattromila/62)**, di cui € 1.964,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Pertanto, **l'importo posto a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 194.480,17** (euro centonovantaquattromilaquattrocentottanta/17).

L'importo complessivo suddetto è stato calcolato tenuto conto di vari fattori meglio precisati nella tabella allegata agli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato con una incidenza del 75%.

Come indicato nella determinazione a contrarre, in attesa della conclusione della procedura di gara per il servizio di cd. facility management con relativa convenzione alla quale aderire o da parte di CONSIP SPA o della Città Metropolitana di Firenze quale Ente aggregatore, il presente appalto si riferisce ad un periodo di dieci mesi a partire dal 01/05/2019.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, Codice, si precisa che, espletate le fasi relative alla procedura di affidamento, il contratto con l'aggiudicatario potrà essere stipulato anche



oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione e comunque entro il termine di inizio della prestazione contrattuale prevista per maggio 2019.

Ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D. Lgs. 50/2016, il Comune “qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto”.

Al termine del periodo contrattuale, il servizio potrà altresì essere prorogato per consentire lo svolgimento delle procedure di gara necessarie all'individuazione del nuovo fornitore, così come previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016 in base al quale *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.”*

3. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Si precisa che nell'affidamento in scadenza, risultano impiegate n. 6 unità di personale di cui n. 1 caposquadra inquadrato al III livello e n. 5 addetti esecutivi inquadrati al II livello – CCNL Multiservizi.

4. APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).

Come già anticipato nell'avviso di manifestazione di interesse, ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante “criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”.

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal D.M. 24/05/2012 gli offerenti dovranno:

- compilare il Mod. A3 – Ulteriori dichiarazioni, nel quale è previsto il relativo impegno;
- inserire l'elenco dei prodotti all'interno dell'offerta tecnica, così come meglio specificato nel paragrafo relativo.

Tali documenti non saranno oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio da parte della Commissione di Gara. La conformità ai criteri ambientali minimi sarà verificata dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.M. del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012, nei confronti del concorrente risultato primo (si veda al riguardo il paragrafo dedicato).

A tal fine, si fa rinvio agli specifici articoli dedicati nel Capitolato (artt. 9 e 9BIS) nei quali vengono descritti gli adempimenti per i concorrenti in sede di offerta e in caso di aggiudicazione ai fini dell'esecuzione del contratto.

Prodotti conformi ai criteri ambientali minimi per l'esecuzione del servizio

Le imprese partecipanti, al fine di impegnarsi al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 24 maggio 2012, dovranno presentare in sede di offerta l'elenco dei prodotti che si impegnano ad utilizzare nell'esecuzione del servizio e le dichiarazioni previste dai FAC simili Allegato A e B a detto decreto:

In particolare:

1. Per i detersivi utilizzati per le pulizie ordinarie, i concorrenti dovranno produrre la lista dei prodotti che si impegnano ad usare indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali ISO di tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette, nelle schede allegate o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato A, con la quale attesta che i prodotti detersivi sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1. a 6.1.8 del D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 24 maggio 2012;
2. Per i disinfettanti, i detersivi superconcentrati e i prodotti per usi specifici usati per le pulizie integrative o straordinarie, i concorrenti dovranno produrre l'elenco dei prodotti che si impegnano ad utilizzare, indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i prodotti superconcentrati. Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, le ditte dovranno sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all'allegato B per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi.
3. Per i prodotti superconcentrati i concorrenti dovranno presentare la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

Tutti i prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio di pulizia dovranno presentare le caratteristiche ambientali sopra indicate.

5. SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo preventivo nei locali dove è svolto il servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Codice, solo a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE “Entrate, sviluppo economico, sport e servizi amministrativi”

La visita di sopralluogo deve essere fissata con l'U.O. Economato, Gare e Contratti, Sport, TPL e Polizia Mortuaria del Comune di Scandicci, piazzale della Resistenza **esclusivamente previa email all'indirizzo: uffeconomato@comune.scandicci.fi.it e previo appuntamento telefonando al +39 055 7591310**, come sarà specificamente comunicato sulla piattaforma telematica Start.

Il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita certificazione da parte dell'Amministrazione comunale. Il concorrente dovrà dichiarare l'avvenuto sopralluogo nel modello di autocertificazione **A.3 “Ulteriori dichiarazioni”** da rilasciarsi in sede di presentazione dell'offerta.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati Membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ordinario di concorrenti.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in RTI o consorzio ordinario di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) Codice devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

Ai sensi dell'art. 186bis c. 6 R.D. n. 267/1942 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto dal Bando tipo ANAC n. 2/2018.

Circa la presentazione della documentazione amministrativa da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o concordato con continuità aziendale si vedano più in dettaglio i paragrafi dedicati.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono **ESCLUSI** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

Inoltre i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti qui di seguito:

1. REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

essere iscritti, per le attività conformi a quelle oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); i cittadini di altro Stato Membro non residenti in Italia possono provare la loro iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti. Tale iscrizione è autocertificata nella domanda di partecipazione – Modello A1. E' possibile ripetere la medesima iscrizione anche nel Mod. A.2-DGUE, Parte IV, sezione A



Comprova: la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di P.A., previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2. REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA

aver conseguito per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2015, 2016, 2017), un FATTURATO GLOBALE MINIMO ANNUO non inferiore a complessivi € 300.000,00 (euro trecentomila/00) IVA esclusa. L'operatore economico dovrà fornire tale dato nel Mod. A.2-DGUE, Parte IV, sezione B punto 1a indicando esercizio, fatturato e valuta.

Comprova: la comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 86 comma 4 Codice mediante i bilanci approvati alla scadenza del termine di presentazione delle offerte o Modello Unico o Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

3. REQUISITO DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Aver svolto nel triennio antecedente la presente procedura (novembre 2015 – novembre 2018) fferte ALMENO UN SERVIZIO ANALOGO a quello oggetto del presente appalto, con un ente pubblico o privato che abbiano un organico di almeno 100 dipendenti.

L'operatore economico dovrà fornire tale dato nel Mod. A.2-DGUE, Parte IV, sezione C punto 1b indicando la descrizione del servizio, gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati.

Comprova: la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 Codice mediante originale o copia conforme di certificati rilasciati dall'Ente contraente (privato o pubblico) con l'indicazione dell'oggetto, importo e periodo di esecuzione .

Per il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo (punti 2 e 3), i soggetti interessati potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

INDICAZIONI PER R.T.I. E CONSORZI ORDINARI E STABILI, RETE DI IMPRESE

Negli R.T.I. la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 Codice.

Circa i requisito di cui al punto 1: Tutte le imprese raggruppate/raggruppande o consorziate nonché il Consorzio stabile devono essere in possesso dei suddetti requisiti.

Circa i requisito di cui al punto 1: da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Circa i requisiti di cui al punto 2 e 3 Per l'RTI e Consorzi ordinari):



Il requisito di cui al punto 2 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di cui al punto 3: Nel caso di RTI orizzontale il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di RTI verticale il servizio principale deve essere posseduto dalla mandataria.

Circa i requisiti di cui al punto 2 e 3 Per i Consorzi ex lett. b e c art. 45 c. 2 Codice): per i Consorzi di cui alla lett. b), direttamente dal Consorzio stesso, per i Consorzi di cui alla lett. c) (STABILI) dal Consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale.

Si fa presente che:

- 1) Non è consentito, in relazione al presente appalto, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti.
- 2) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.
- 3) E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 4) L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 5) Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi art. 89 c. 3 Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
- 6) L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Per la presentazione della documentazione amministrativa si veda più in dettaglio il paragrafo dedicato.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dal medesimo disciplinato.



La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico può affidare in subappalto, previa autorizzazione del Comune, purché (ai sensi art. 105 comma 4 Codice):

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o parti di opere che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice.

Il Comune di Scandicci a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 lo svolgimento delle attività in subappalto nei tempi e con le modalità previste dal citato art. 105.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 c. 3 del Codice.

Circa la documentazione amministrativa da presentare si veda il paragrafo dedicato.

10. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad **€ 3.928,89**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in merito alle riduzioni.

2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria provinciale.

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (**NONCHE' IL CIG DELLA GARA**);



- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. **Dal 25/04/2018 è in vigore il D.M. 19/01/2018 n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie ex D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 1 comma 5 di detto D.M. i concorrenti presentano le schede tecniche contenute nell'All. B a detto Decreto compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.**
- avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva viene calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.



Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per le modalità di presentazione della garanzia fideiussoria si veda il paragrafo dedicato.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 1300 del 20/12/2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Si rinvia alle modalità stabilite dai par. 4.2 e 4.3 delle Istruzioni operative per il pagamento sul sito di ANAC al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#OE.

Qualora non venga prodotta, nella documentazione di gara, la ricevuta di pagamento del contributo detta mancanza può essere sanata mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ART. 95, comma 3, lettera a), D.LGS 50/2016 – valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio – Linee Guida ANAC n. 2.

La gara sarà aggiudicata alla migliore offerta selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sulla base della seguente ripartizione:

- OFFERTA ECONOMICA: per la valutazione economica, sarà attribuibile un punteggio massimo di 30 punti su 100;
- OFFERTA TECNICA: per la valutazione tecnica, sarà attribuibile un punteggio massimo di 70 punti su 100 come da sottostante prospetto:

Per formulare l'offerta tecnica l'impresa concorrente dovrà redigere, una RELAZIONE TECNICO-VALUTATIVA – in lingua italiana da redigersi con il carattere **ARIAL, dimensione 11** – che valorizzi quanto indicato nei rispettivi punti e che **NON** dovrà superare le **20 pagine (= 40 facciate)**, indice ed allegati esclusi.

In particolare, saranno valutati il livello di dettaglio, la chiarezza, l'eshaustività e l'originalità della trattazione, la funzionalità, la coerenza con il progetto, la concretezza e la fruibilità della soluzioni proposte.

I 70 punti saranno attribuiti secondo le modalità e i sub-criteri di valutazione che seguono:

1) – Organizzazione del servizio – FINO A UN MASSIMO 30 PUNTI



1.1 Struttura organizzativa offerta per l'erogazione del servizio	Adeguatezza della struttura organizzativa da utilizzare per il presente appalto. Sarà valutata la maggiore presenza di personale in servizio nell'arco della giornata lavorativa differenziando tra le diverse tipologie di prestazioni come da capitolato	Fino a punti 10
1.2 Procedure per la gestione delle emergenze e problematiche specifiche che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio	Sarà valutata l'organizzazione operativa per la gestione e la risoluzione delle emergenze e problematiche specifiche, con particolare apprezzamento del minor tempo previsto per la risoluzione delle stesse.	Fino a punti 10
1.3 Modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti	Sarà valutata la tempestività delle soluzioni che consentano di minimizzare il disservizio in caso di assenze impreviste	Fino a punti 10

2) – Sistemi di autoverifica – MASSIMO di 20 PUNTI

2.1 Verifica e controllo della qualità del servizio	Descrizione delle modalità di controllo e verifica sull'effettiva realizzazione del servizio secondo le metodologie e le frequenze disciplinate nel capitolato e relativi allegati e sulla qualità dello stesso. Saranno valutate la frequenza dei controlli, la metodologia per il monitoraggio della qualità del servizio reso e le attività di ripristino	Fino a punti 10
2.2 Esecuzione dei servizi a tariffazione oraria	Sarà valutata l'efficienza della gestione	Fino a punti 10

3) – Soluzioni finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali – MASSIMO 20 PUNTI

Con riferimento al presente parametro, l'impresa concorrente dovrà redigere un Piano “Verde” di Gestione del Servizio (ricomprese nelle stesse 20 pagine di cui sopra) che descriva le misure di gestione ambientale che si impegna ad adottare durante l'esecuzione del servizio al fine di ridurre gli impatti energetici e ambientali. Il Piano “Verde” di Gestione del Servizio dovrà essere avvalorato, ove possibile, da specifica documentazione tecnico-illustrativa (non ricompresa nelle 20 pagine di cui sopra). Il Comune di Scandicci verificherà in corso di esecuzione del contratto la rispondenza degli impegni assunti sia con sopralluoghi sia con verifica della documentazione prodotta nella reportistica periodica.

Si specifica che, nel caso in cui non venga indicato il numero di attrezzature/macchinari di cui al sub.criterio 3.4 la Commissione intenderà una sola unità.



Il punteggio sarà attribuito in relazione alle caratteristiche ed alla completezza ed accuratezza delle misure di gestione ambientale relative al servizio da rendere, sulla base dei sub criteri di seguito dettagliati:

Sub criteri	Punti
3.1. Sistemi di dosaggio e/o le tecniche di pulizia che l'offerente adotterà e le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche a cui si atterrà nel corso dell'esecuzione contrattuale	Fino a 5
3.2. Soluzioni che l'offerente si impegna ad adottare per minimizzare i consumi energetici e di acqua descrivendo le attività, le frequenze e le tipologie dei locali interessati	Fino a 5
3.3 Azioni che porrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio ed a incentivare la raccolta differenziata	Fino a 5
3.4 Indicazione del numero di tutte le attrezzature e i macchinari utilizzati, che dovranno essere puntualmente elencati dall'offerente con indicazione per ciascuno della marca, modello e decibel emessi, al fine di minimizzare l'inquinamento acustico	Fino a 5

Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione prenderà in esame la relazione presentata fino al numero massimo di facciate indicate per ciascuno e, pertanto, non terrà conto delle ulteriori facciate presentate.

Ai sensi delle Linea Guida ANAC n. 2 relative “all’offerta economicamente più vantaggiosa” per il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è utilizzato il sistema lett. a) del par. 5 della stessa Linea: **ATTRIBUZIONE DISCREZIONALE DI UN COEFFICIENTE DA PARTE DI CIASCUN COMMISSARIO DI GARA.** In base al quale:

1) Per ogni subcriterio qualitativo di ogni offerta, ciascun commissario attribuisce un coefficiente, variabile tra 0 e 1, facendo riferimento alla seguente griglia di valori:

Giudizio	Coefficiente
ECCELLENTE	1
MOLTO BUONO	0,75
BUONO	0,50
DISCRETO	0,25
SUFFICIENTE	0

2) Viene calcolata la media dei subcoefficienti attribuiti da ciascun commissario; viene attribuito il valore 1 alla media dei coefficienti più elevata e vengono riparametrate tutte le altre medie dei coefficienti.

3) La distribuzione dei punteggi sarà fatta moltiplicando i valori così ottenuti per il valore ponderale (“peso”) di ciascun subcriterio indicato;

4) Si sommano i punteggi attribuiti ai singoli subcriteri qualitativi per ottenere il punteggio dell’offerta tecnica qualitativa di ciascun concorrente.



N.B. In attuazione alla Linea Guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa si precisa che NON si procederà ad una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

Si applica l’art. 95, comma 12, D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante decide che per i calcoli suddetti e per la riparametrazione si tenga conto:

- per il coefficiente variabile tra 0 e 1: di n. 4 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5;
- per i punteggi parziali per ogni singolo criterio nonché per il punteggio complessivo: n. 2 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5.

Tutto quanto proposto dalla ditta nell’offerta tecnica andrà ad integrare, previo consenso dell’Amministrazione Comunale, il capitolato speciale e costituirà obbligo contrattuale passibile di penalità in caso di inadempienza.

Le offerte che risultano inadeguate o incongrue rispetto alle prescrizioni indicate nei documenti di gara non saranno ammesse alla fase successiva della gara.

La Commissione potrà decidere di chiedere chiarimenti volti ad esplicitare aspetti delle offerte tecniche che non risultino chiari.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e quello ottenuto per l’offerta economica.

13. OFFERTA ECONOMICA.

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è di punti 30, calcolati sulla base della **percentuale di ribasso unica, espressa con DUE decimali**, offerta sull’importo soggetto a ribasso indicato al paragrafo 2.

Detta percentuale di ribasso sarà poi applicata ai prezzi unitari indicati nell’Allegato B al Capitolato Schede di analisi economica.

N.B.: All’aggiudicatario saranno riconosciuti detti prezzi (calcolati applicando lo sconto unico) e che saranno arrotondati per difetto o per eccesso a seconda che la terza cifra decimale sia, rispettivamente, inferiore o uguale a 5 oppure superiore a 5.

Così come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”, l’Amministrazione provvede alla determinazione del coefficiente riferito all’elemento del prezzo attraverso la seguente formula “**INTERPOLAZIONE LINEARE**” :

Vai= R_i/R ma x



Per il punteggio complessivo si tiene conto di n. 2 decimali la cui ultima cifra è arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5.

14. SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dal presente atto, dal Capitolato, dalla lettera di invito, dalla documentazione di gara complementare e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – START” e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

Il presente appalto è gestito con il predetto sistema telematico secondo quanto disposto dall'art. 58 D.Lgs. n. 50/2016: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>

15. CHIARIMENTI, COMUNICATI E COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 Codice, **tutte le comunicazioni e lo scambio di informazioni** nell'ambito della procedura di gara, avvengono e si danno per eseguite **utilizzando il sistema telematico START** mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, indicata dal concorrente nella “domanda di partecipazione” di cui al successivo punto A.1. Il concorrente si impegna:

1. a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
2. a controllare la casella di posta per evitare che la casella di posta “piena” impedisca la ricezione delle email.

In assenza di detti adempimenti l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese in rete (anche se non ancora costituiti) la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) art. 45 Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI da parte degli operatori economici - Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione “chiarimenti”, nell'area riservata alla presente gara, su START.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate su START almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui pervengano in



data successiva l'Amministrazione non garantisce che la risposta sia pubblicata nei tempi necessari per l'invio dell'offerta da parte del concorrente.

Ai sensi dell'art. 74 c. 4 Codice, le RISPOSTE a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte **mediante email all'operatore che formulato la domanda e mediante pubblicazione in forma anonima su START**. Pertanto, si invitano TUTTI gli operatori economici interessati alla procedura a controllare costantemente la sezione “CHIARIMENTI” della gara per verificare eventuali risposte date dall'Amministrazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né diretti, né mediante PEC.

COMUNICATI DELL'AMMINISTRAZIONE: Sempre nella area “CHIARIMENTI” della gara l'Amministrazione può pubblicare dei comunicati relativi alla gara (come per esempio la convocazione delle sedute della Commissione) con invio o meno di email agli operatori economici. **Si consiglia, pertanto, TUTTI gli operatori interessati alla procedura a monitorare chiarimenti/comunicati relativi alla gara su START.**

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 c. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, la PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 Codice.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la stessa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83 COMMA 9, D.LGS 50/2016

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,



sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un **termine di 3 giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88 comma 4 ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (Art. 110 D.Lgs. 50/2016).

18. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Al fine di verificare che la propria strumentazione hardware/software abbia la configurazione minima per l'utilizzo di START si INVITANO gli operatori economici a contattare direttamente il gestore di START ai seguenti indirizzi:

- tel. 0810084010 (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30)

- mail Start.OE@PA.i-faber.com

19. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it/> - **NUOVO SISTEMA START** –



ISCRIZIONE NUOVO INDIRIZZARIO. N.B.: LA GARA SI SVOLGE SULLA NUOVA PIATTAFORMA, PERTANTO E' NECESSARIO ISCRIVERSI SULLA NUOVA PIATTAFORMA.

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online potete chiamare il seguente numero telefonico **055.6560174** e/o scrivere all'indirizzo mail **Start.OE@PA.i-faber.com**

20. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio indicato al par. 1 del presente atto.**

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **A.1 e seguenti.**

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B (CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA).

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto C (OFFERTA ECONOMICA).

La documentazione di gara richiesta, prima di essere firmata digitalmente, deve essere convertita in formato PDF/A.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1) la “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Detta domanda è generata direttamente dal Sistema. Non è pertanto previsto alcun modello allegato alla documentazione di gara.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come



IL DIRIGENTE DEL SETTORE “Entrate, sviluppo economico, sport e servizi amministrativi”

rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente paragrafo, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento generato dal sistema e relativo alla “domanda di partecipazione”;
- **Firmare digitalmente** il documento generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In questa domanda, l'operatore economico deve indicare:

- i dati relativi al legale rappresentante;
- la forma di partecipazione assunta dall'operatore economico;
- i dati generali dell'operatore economico, in particolare il C.F. e la PEC;
- i dati relativi a tutti i soggetti, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, che ricoprono o che abbiano ricoperto le cariche richiesti dall'art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia:
 - per le imprese individuali: TITOLARE e DIRETTORE TECNICO
 - per le società in nome collettivo: SOCI e DIRETTORE TECNICO
 - per le società in accomandita semplice: SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORE TECNICO
 - per ogni altra tipo di società o consorzio:
 - MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA IVI COMPRESI INSTITORI E PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA oppure DEI SOGGETTI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO,
 - DEL DIRETTORE TECNICO,
 - DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA o DEL SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di Società con meno di 4 soci)

Le dichiarazioni circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice devono essere contenute all'interno del Mod. A.2 – DGUE, come di seguito indicato.

A.2 – DGUE) DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3.

NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO SI RACCOMANDA I CONCORRENTI DI PRESTARE ATTENZIONE AD APPORRE LA “X” IN LINEA CON TUTTE LE CORRISPONDENTI DOMANDE (in particolare a tutte le domande della Sezione C lett. b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo e d) è ammesso a concordato con continuità aziendale).



Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, il Comune di Scandicci accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione europea n. 2016/7 del 05/01/2016 e adattato alla luce delle disposizioni del Codice dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3.

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

A tale scopo il Comune di Scandicci mette a disposizione, tra la documentazione di gara, il modello di DGUE (Mod. A2-DGUE) così come riformulato dalla Circolare suddetta, file in versione doc, già compilato nella Parte I dalla stessa Stazione Appaltante. Rimane invece a carico dell'Operatore Economico la compilazione di tutte le altre parti ad eccezione della parte V, che non dovrà essere compilata.

Una volta compilato in ogni sua parte, il Mod. A.2-DGUE) dovrà essere convertito in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

La **Parte I**, contiene i dati del presente appalto. E' già stata compilata a cura del Comune di Scandicci.

La **Parte II**, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

ATTENZIONE: Si fa presente che gli operatori economici **che sono tenuti a compilare la domanda generata dal sistema A.1 NON** sono obbligati ad indicare nuovamente nella **Parte II, Sezione B**, del DGUE i nomi di tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 Codice. I nominativi di detti soggetti devono infatti già essere inseriti nella A1. In questo caso nel DGUE è sufficiente riportare solamente il nominativo del soggetto firmatario del D.G.U.E. Invece, per l'impresa ausiliaria (in caso di avvalimento o negli altri casi...), per le consorziate esecutrici, subappaltatori, ecc. - ossia quelle imprese che NON devono compilare la domanda A.1 ma sono tenute a compilare il Mod. A.2-DGUE), **queste DEVONO indicare tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 Codice, nella Parte II, Sezione B, del DGUE.**

In caso di OPERATORI RIUNITI, CONSORZI si veda par. 20.1 e 20.2

In caso di AVVALIMENTO (Parte II, Sezione C) si veda il par. 20.3.

In caso di SUBAPPALTO (Parte II Sezione D), si veda il par. 20.5.

La **Parte III** contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice in riferimento ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, i cui nominativi devono essere riportati nella domanda A.1.

La **Parte IV** contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità



tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui all’art. 87 Codice. In particolare:

- il requisito di idoneità professionale dovrà essere indicato nella Parte IV, Sezione A, punto 1.

- il requisito economico finanziario dovrà essere indicato nella Parte IV, Sezione B, punto 2.

- il requisito di capacità tecniche professionale, dovrà essere indicato nella Parte IV, Sezione C, punto 1b.

N.B. Al fine di soddisfare i criteri di selezione, NON è sufficiente compilare la sezione α (alfa) “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”.

La **Parte V** non va compilata.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante **si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti**, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE, l'operatore economico indica - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

A TAL FINE, IN UN’OTTICA DI CELERITA’ DEL PROCEDIMENTO, LE DITTE SONO INVITATE A PREMUNIRSI DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 86 E ALLEGATO XVII CODICE.

Per ogni ulteriore precisazione sulla compilazione del D.G.U.E. si rimanda alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3 nonché direttamente alle note del formulario DGUE allegato agli atti di gara.

A.3) “Ulteriori Dichiarazioni”

Il soggetto partecipante dovrà inoltre rilasciare le seguenti dichiarazioni, da inserire nella busta amministrativa A:

- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta;
- di aver preso visione della durata del contratto;
- di avere effettuato il sopralluogo preventivo obbligatorio;



IL DIRIGENTE DEL SETTORE “Entrate, sviluppo economico, sport e servizi amministrativi”

- di impegnarsi al rispetto dei criteri minimi ambientali previsti dal D.M. 24 maggio 2012 “Criteri minimi ambientali per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” e richiamati dall’art. 34 Codice;
- l’assenza delle cause di esclusione ex art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) D.Lgs. 50/2016 introdotte dal D.L. n. 135/2018.
- l’assenza in capo al subappaltatore / subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 Codice;

La **scheda A.3, dovrà essere compilata** utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara.

Una volta compilata tale scheda dovrà essere convertita in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Riguardo alla presentazione dei tre moduli A.1 – A.2 – A.3 sopradescritti nei casi particolari qui sotto elencati, si veda più in dettaglio:

PAR. 20.1	per la partecipazione di OPERATORI RIUNITI
PAR. 20.2	per la partecipazione di CONSORZI
PAR. 20.3	in caso di AVVALIMENTO
PAR. 20.4	ESERCIZIO PROVVISORIO IN CASO DI
	FALLIMENTO E CONCORDATO
	PREVENTIVO CON
	CONTINUITA’ AZIENDALE
PAR. 20.5	in caso di SUBAPPALTO

20.1 - OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete di impresa)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

La mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

Per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto:

1. la quota percentuale di apporto del requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;



3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

Le informazioni circa la denominazione degli operatori economici ed il loro ruolo all'interno del raggruppamento devono essere altresì replicate nel riquadro “Forma di Partecipazione” di cui alla Sezione A, Parte II del Mod. A.2-DGUE.

- **OGNUNO dei membri dell'operatore** riunito dovrà:

- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” (A.1) generata dal sistema e ad essi riferita, in cui devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE), ciascuno autonomamente. Per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.3 “Ulteriori Dichiarazioni”. In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: in caso di RTC (costituito o costituendo) il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dall'Impresa capogruppo o da una delegata della medesima - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato alla capogruppo.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere convertita in formato PDF/A, firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte della mandataria, abilitata ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., rete di impresa GIA' COSTITUITI deve essere, inoltre, **prodotta ed inserita**, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START :

- **Copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTC /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE**, (o contratto di rete in caso di rete di iprese) redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. NON ANCORA COSTITUITI deve essere, inoltre, **prodotta ed inserita**, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- **IMPEGNO** che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria.

20.2 - CONSORZI ART. 45, COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un CONSORZIO di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016, IL CONSORZIO STESSO deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1), specificando la tipologia di consorzio (consorzio



IL DIRIGENTE DEL SETTORE “Entrate, sviluppo economico, sport e servizi amministrativi”

lett. b o consorzio lett. c, comma 2, art. 45 del Codice), indicando le consorziate esecutrici. Inoltre devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;

- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE) Le informazioni circa la denominazione delle consorziate esecutrici devono essere altresì replicate nel riquadro “Forma di Partecipazione” di cui alla Sezione A, Parte II del Mod. A.2-DGUE).
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.3 “Ulteriori Dichiarazioni”. In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dal Consorzio stesso o da un delegato dello stesso - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato al Consorzio.

Le schede di cui sopra, convertite in formato PDF/A e firmate digitalmente, devono essere inserite nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico dal Consorzio.

INOLTRE, OGNI IMPRESA CONSORZIATA per la quale il consorzio concorre indicata nella “domanda di partecipazione” (A1) e/o nel Mod. A2-DGUE) deve:

- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE) inserendo nella parte II tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice **il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.** Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.3 “Ulteriori Dichiarazioni”**. In merito alla specifica dichiarazione da rendere in questo modello relativa al sopralluogo: il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dal Consorzio stesso o da un delegato dello stesso - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato al Consorzio.

Le schede di cui sopra, convertite in formato PDF/A e firmate digitalmente, devono essere inserite nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico dal Consorzio.

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. le schede di cui sopra, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

20.3 – AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) (punti 2 e 3 par. 7 del presente atto) avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016.

Per indicazioni generali di questo istituto si veda il paragrafo dedicato



L'operatore economico concorrente deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.2-DGUE**); indica, in particolare, nella *Parte II, Sezione C*) la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;
- **produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione** le **risorse** necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel Mod. A.2-DGUE) da quest'ultimo prodotto, DEVE:

- compilare il **modello A.4 “SCHEDA IMPRESA AUSILIARIA”**, disponibile nella documentazione di gara in cui è previsto l'**IMPEGNO** verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, così come richiesto dall'art. 89 c. 1 Codice;
- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di A.2-DGUE) - *Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI.*, in particolare indicando:

nella *Sezione B della Parte II* i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Il Comune di Scandicci verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Il modello A.2-DGUE) e A.4 “Scheda Avvalimento” sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell'apposito spazio su START da parte dell'**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis, R.D. 267/1942.

N.B.: E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

20.4 – ESERCIZIO PROVVISORIO IN CASO DI FALLIMENTO E CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE



Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016:

- 1) dichiarate fallite ma per le quali il curatore del fallimento è stato autorizzato dal Giudice all'esercizio provvisorio, ai sensi art. 110 c. 3 Codice;
- 2) ammesse a concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del Giudice delegato, sentita ANAC, ai sensi art. 110 c. 3 Codice;
- 3) ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano depositato il ricorso per l'ammissione al concordato e sono state autorizzate dal Tribunale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942

possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di concorrenti, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di concorrenti vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

Dette imprese dichiarano le predette situazioni:

- per i punti 1) e 2) nel 2^a riquadro della Sezione C Parte III del Mod. A.2-DGUE).
- Per il punto 3) nel Mod. A3 “Ulteriori dichiarazioni”.

CASI 1) E 2) SUDETTI – ESERCIZIO PROVVISORIO IN CASO DI FALLIMENTO e CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE EX ART. 110 C. 3 Codice,

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 110 Codice.

In particolare,

c. 4: l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. ANAC, sentito il Giudice delegato, può subordinare la partecipazione alla gara alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto.

Nel caso di avvalimento, si applica per quanto compatibile l'art. 89 Codice. La ditta utilizza, in detto caso, il riquadro del Mod. A2-DGUE) Parte III, Sezione C per indicare l'impresa/e ausiliaria/e.

l'impresa concorrente dovrà:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il **Mod A.2-DGUE**); in particolare, IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO, indicare nella Parte III, Sezione C);: la denominazione degli operatori economici;
- IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO, **produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione** le **risorse** necessarie per tutta la durata dell'appalto e a subentrare



IL DIRIGENTE DEL SETTORE “Entrate, sviluppo economico, sport e servizi amministrativi”

all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite Linee Guida.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

- Compilare e firmare digitalmente il **Mod. A3 “Ulteriori Dichiarazioni”**.

IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO, L'impresa ausiliaria, deve:

- Compilare e firmare digitalmente il **modello A.4 “SCHEDE IMPRESA AUSILIARIA”**: disponibile nella documentazione di gara, rendendo la dichiarazione di IMPEGNO verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite Linee Guida
- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di A.2-DGUE) - Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI., in particolare indicando: nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

NON E' INCLUSA nel Mod. A.2-DGUE la dichiarazione di impegno di cui sopra.
Detta dichiarazione, come già detto, DEV'ESSERE RESA nel Mod. A.4-“Scheda avvalimento” di cui sopra.

Il Comune di Scandicci verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942. non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria

Il modello A.2-DGUE) e A.4 sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell'apposito spazio su START da parte dell'**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

CASO 3) SUDDETTO - IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 186 BIS DEL R.D. 267/1942 O CHE



ABBIANO DEPOSITATO IL RICORSO PER L'AMMISSIONE E SIANO STATE AUTORIZZATE DAL TRIBUNALE

L'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o che sia stata autorizzata dal Tribunale dopo aver depositato il ricorso per l'ammissione a concordato ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 devono:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indicare, in particolare, nella Parte III, Sezione C) la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi;
- compilare e firmare digitalmente il Mod. A.3 “Ulteriori Dichiarazioni”, in particolare rendere la dichiarazione di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267 o di essere stata autorizzata dal Tribunale dopo il deposito del ricorso per l'ammissione. Sempre in questo Mod. A.3, devono indicare:
 - il **nominativo del professionista** che ha redatto la relazione di cui all'art. 186 – bis del R.D. 267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma, lettera d) del medesimo regio decreto.
- **produrre il CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si **obbliga** nei confronti del concorrente a **fornire i requisiti** e a **mettere a disposizione** le **risorse** necessarie per tutta la durata dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipula del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.
- **Produrre la relazione di un professionista**, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in R.T.C., purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

L'impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942, deve:



IL DIRIGENTE DEL SETTORE “Entrate, sviluppo economico, sport e servizi amministrativi”

- Compilare e firmare digitalmente il **modello A.4 “SCHEDA IMPRESA AUSILIARIA”**;: disponibile nella documentazione di gara, rendendo la dichiarazione di IMPEGNO verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’art. 89 Codice.
- compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di A.2-DGUE) - *Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI.*, in particolare indicando: *nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.*

NON E’ INCLUSA nel Mod. A.2-DGUE la dichiarazione di impegno di cui sopra.
Detta dichiarazione, come già detto, DEV’ESSERE RESA nel Mod. A.4-“Scheda avalimento” di cui sopra.

Il Comune di Scandicci verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942. non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria

Il modello A.2-DGUE) e A.4 sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell’impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell’apposito spazio su START da parte dell’**operatore economico** partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

20.5 - SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto è ammesso alle condizioni previste dall’art. 105 Codice., nei limiti del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi compresi nel presente appalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:

- all’atto dell’offerta abbiano indicato il servizio o le parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 Codice.

Pertanto,

l’operatore economico che intende avvalersi del subappalto deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;



IL DIRIGENTE DEL SETTORE “Entrate, sviluppo economico, sport e servizi amministrativi”

- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indicando, in particolare, nella Parte II – Sezione D le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare; N.B. Non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 105 c. 6 Codice non è necessario indicare il nominativo dei subappaltatori. E' necessario inoltre indicare nella Parte II – Sezione B tutti i soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 Codice, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione bando.
- Compilare e firmare digitalmente il Mod. A.3 “Ulteriori Dichiarazioni”, in particolare rendere la dichiarazione di assenza in capo al/i subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice;

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Il Comune di Scandicci può verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

A.5) la GARANZIA FIDEIUSSORIA e la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, costituite secondo le modalità indicate al relativo paragrafo.

Si precisa che se effettuato il deposito, la quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura **“Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla gara SERVIZIO PULIZIE 2019”**

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E. e l'impresa mandataria.

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di fideiussione questa deve riportare la dicitura “GARA SERVIZIO PULIZIE 2019”.

Nel caso di ***raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.*** la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, devono presentare altresì le certificazioni di qualità nell'apposito spazio della garanzia A5.

In caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.** le certificazioni del sistema di qualità in corso di validità, devono



essere prodotte da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E e inserite nell'apposito spazio A5.

A.6) l'IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, **a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto**, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto **A.5** (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto **A.5**.

- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto **A.5**. (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

L'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

A.7) IL DOCUMENTO contribuito ANAC come già indicato al paragrafo dedicato.

L'operatore economico deve riportare nell'apposito spazio creato su START la scansione in formato PDF/A della ricevuta del pagamento effettuato.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato d.m. 24 maggio 2012 recante “criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- B.1 Relazione tecnica dei servizi offerti:

Ogni soggetto partecipante alla gara dovrà presentare un'offerta tecnica per il servizio oggetto del presente appalto che indichi in dettaglio, **pena l'esclusione dalla gara**, tutti gli elementi descrittivi come da prospetto precedentemente riportato nel par. dedicato.



- B.2 Elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 24/05/2012

Tale documentazione NON è oggetto di valutazione; è da inserire in apposito spazio reso appositamente disponibile sulla piattaforma START ed è costituita da:

- 1) Elenco dei detergenti che saranno utilizzati per le pulizie ordinarie (così come previsto **al par. 2 punto 1** del presente atto)
- 2) Dichiarazioni di cui al Fac simile Allegato A per i detergenti utilizzati per le pulizie ordinarie non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi (così come previsto **al par. 2 punto 1**);
- 3) Elenco dei disinfettanti, dei detergenti superconcentrati e dei prodotti per usi specifici che saranno usati per le pulizie periodiche o straordinarie così come previsto **al par. 2 punto 2** del presente atto
- 4) Dichiarazioni di cui al Fac simile Allegato B per ciascuno dei prodotti elencati al precedente punto 3 (così come previsto **al par. 2 punto 2**).
- 5) Documentazione fotografica relativa ai sistemi di dosaggio dei superconcentrati così come previsto **al par. 2 punto 3** del presente atto.

I suddetti elenchi e dichiarazioni dovranno essere sottoscritti, dal Legale Rappresentante dell'Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo consorzio, da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

A tal fine, si rende disponibile tra i documenti di gara quanto segue:

- D.M. 24/05/2012 di cui sopra;
- Allegato A: Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre;
- Allegato B – Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostanti, deceranti,).

Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

La RELAZIONE TECNICA deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta tecnica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

C.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione:**



a) il **RIBASSO PERCENTUALE UNICO** che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto, sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, indicato al par. 1 del presente atto .

b) la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95 comma 10 del Codice;

Si segnala che il documento di offerta economica generato dal sistema, come sotto illustrato, richiede in automatico l'importo degli ***“oneri per la sicurezza afferenti l'impresa ricompresi nell'importo complessivo offerto”*** ai sensi dell'art. 87 c. 4 del D.Lgs. n. 163/2006, che costituiscono una parte dell'offerta economica. L'esatta dicitura che questa S.A. considererà, sulla base del Nuovo Codice è la seguente: ***“propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016”***.

Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81 / 2008 e imputati allo specifico appalto.

Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

c) la stima dei **costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.



Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

21. NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB (megabyte). Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica e alla “domanda di partecipazione”.

22. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 83 c. 8 Codice, i bandi non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione degli elementi afferenti l'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati attraverso il soccorso istruttorio previsto dall'art. 83 c. 9 Codice e meglio precisato al paragrafo dedicato.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

La gara si svolgerà in modalità telematica presso il Palazzo del Comune di Scandicci, in P.za della Resistenza in Scandicci. La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno indicato al par. 1 del presente atto, salvo variazioni, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti su START mediante invio di email e/o pubblicato come COMUNICATO dell'Amministrazione.

Nello stesso modo e con lo stesso preavviso saranno comunicate le successive sedute.

La Stazione appaltante procederà, in seduta pubblica, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente atto;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice;
- d) a verificare la correttezza formale delle buste tecniche dei concorrenti ammessi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



La Commissione, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nel presente atto.

La Commissione procede:

- a. al calcolo dei punteggi dei criteri tecnici quantitativi, alla somma del punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica (senza riparametrazione) e ad inserire il suddetto punteggio sulla piattaforma START;
- b. all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Il Sistema START in automatico:

- a. effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- b. provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
- c. indica i concorrenti che hanno formulato eventuale offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 Codice.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire all'aggiudicazione.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

L'aggiudicazione avviene con determinazione dirigenziale.

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 216, comma 12, D.Lgs n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice sarà costituita da un numero di tre commissari, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nominati dopo la presentazione delle offerte.

In sede di nomina della Commissione, ai membri della stessa saranno comunicati i nominativi degli operatori economici partecipanti affinché rilascino la dichiarazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice.

La Stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, in “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione e i curricula dei componenti ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Codice.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante



procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

26. AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente atto di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente atto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determinazione del dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione. Decorso tali termini la proposta di aggiudicazione s'intende approvata. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna



transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Ai sensi art. 95 c. 15 D.Lgs. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

27. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

A TAL FINE, IN UN'OTTICA DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, LE DITTE SONO INVITATE A PREMUNIRSI GIA' IN FASE DI GARA DEI DOCUMENTI COMPLEMENTARI IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 86 E ALLEGATO XVII CODICE.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Circa il controllo dei C.A.M. sull'aspirante aggiudicatario

La Commissione, in sede di gara, verifica che gli offerenti si siano impegnati al rispetto dei C.A.M. nella Dichiarazione A.3 e abbiano presentato la relativa documentazione.

A colui che è stato designato dalla Commissione come aspirante aggiudicatario sarà inoltre richiesto quanto segue, come già indicato nel D.M. 24/05/2012 e nel capitolato all'art. 7:

§ 5.3.1 per i prodotti per l'igiene L'aspirante aggiudicatario, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

§ 5.3.2 per i prodotti disinfettanti: L'aspirante aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

§ 5.3.3 per altri prodotti: L'aspirante aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da



parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

§ 5.3.4 per prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto: L’aspirante affidatario, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell’ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all’amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

§ 6.1.9 per i detersivi per le pulizie ordinarie: L’Affidatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel Europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detersivi ai criteri ambientali minimi (*)
(*) Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l’elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni

§ 6.2.10 per i disinfettanti, detersivi “superconcentrati” e dei prodotti per usi specifici per le pulizie periodiche o straordinarie: L’Affidatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi indicati nei punti da 6.2.1 a 6.2.8, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B al D.M. suddetto.

La Stazione Appaltante richiederà all’Affidatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi (**)

(**) Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l’elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

Per maggiori informazioni sul tema, si rinvia alla specifica scheda “GDPR- Informativa appalti”, disponibile nella documentazione di gara.

29. PUBBLICAZIONI SUL PROFILO DI COMMITTENTE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI



IL DIRIGENTE DEL SETTORE “Entrate, sviluppo economico, sport e servizi amministrativi”

In assolvimento a quanto richiesto dall'art. 29 D.Lgs. 50/2016, oltre alla piattaforma START, sul profilo di committente del Comune di Scandicci, raggiungibile al sito: <http://www.comune.scandicci.fi.it/>, saranno pubblicati:

- tutti gli atti della presente procedura (se non considerati riservati ex art. 112 o secretati ex 162) o per i quali l'accesso è differito e fino al termine del differimento;
- provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura;
- le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- la composizione della Commissione e i *curricula* dei suoi componenti;
- resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è il dr. Simone Chiarelli tel. +39 055 7591213.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione nei casi previsti dall'art. 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” – recepito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 / 2014 – in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, DLgs. 50/2016 “Conflitto di interesse”, con riferimento a tutte le fasi dello svolgimento della procedura di aggiudicazione di cui al presente atto, vigila affinché, in caso di conflitto di interesse, il proprio personale si astenga dal partecipare alla procedura nel suo complesso inclusa la fase di esecuzione del contratto.

32. NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflage – revolving doors”: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri



IL DIRIGENTE DEL SETTORE “Entrate, sviluppo economico, sport e servizi amministrativi”

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

*Il Dirigente del Settore 2
“Servizi Amministrativi”
Dott. Simone Chiarelli*